

Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT

Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Studio Legale Finocchiaro

SLF

www.studiolegalefinocchiaro.it
www.blogstudiolegalefinocchiaro.it

Il documento informatico

Il quadro normativo (1/2)

- Percorso lungo e complesso
 - l. 15 marzo 1997, n. 59: principio generale
 - d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513: regolamento recante criteri e modalità di attuazione della firma digitale
 - d.p.c.m. 8 febbraio 1999: regole tecniche

Il quadro normativo (2/2)

- direttiva 13 dicembre 1999, n. 93: firme elettroniche
- d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445: testo unico sulla documentazione amministrativa
- d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: attuazione della direttiva sulle firme elettroniche
- d.p.r. 7 aprile 2003, n. 137: coordinamento

Il quadro normativo vigente (1/4)

- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” in vigore dal 1° gennaio 2006
 - modificato con d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159
 - modificato con d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
 - modificato con d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. “decreto crescita *bis*”)

Il quadro normativo vigente (2/4)

- D.p.c.m. 22 febbraio 2013
 - “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”

Il quadro normativo vigente (3/4)

- D.p.c.m. 13 novembre 2014
 - “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-*bis*, 23-*ter*, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale”

Il quadro normativo vigente (4/4)

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
 - abroga la direttiva 1999/93/CE con effetto dal 1° luglio 2016

Il quadro normativo in prospettiva

- Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a norma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Una nuova idea di documento

- Documento informatico
 - rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti

Formazione del documento informatico (1/3)

- D.p.c.m. 13 novembre 2014, art. 3:
 - a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti *software*
 - b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico

Formazione del documento informatico (2/3)

- c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente
- d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni

Formazione del documento informatico (3/3)

- Anche il documento informatico può possedere caratteristiche di immutabilità e di identificazione univoca

Copie e duplicati

- D.p.c.m. 13 novembre 2014, artt. 4-6
 - copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici
 - duplicati informatici di documenti informatici
 - copie e estratti informatici di documenti informatici

Copia informatica di documento analogico

- Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto (anche se assume una forma diversa dall'originale)
 - e.g., la scansione di un documento analogico

Copia informatica di documento informatico

- Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari
 - e.g., il pdf che risulta dalla copia, cioè dalla registrazione in un diverso formato, di un documento doc

Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico

- Il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto
 - e.g., il pdf che risulta dalla scansione di un documento analogico

Duplicato informatico

- Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di *bit* del documento originario
 - e.g., la duplicazione di un documento doc in un altro documento doc

Il valore probatorio del documento informatico

L'efficacia del documento informatico nel CAD

- Art. 43, comma 1° del CAD
 - i documenti riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche

Documento informatico senza firma

- Art. 23-*quater* del CAD: rinvio all'art. 2712 del codice civile
 - efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche
 - prova i fatti in esso rappresentati se non è disconosciuto

Documento informatico con firma elettronica

- Art. 21, 1° comma del CAD: libera valutazione del giudice sull'efficacia probatoria e sull'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta
- riferimento a caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità, qualità e immodificabilità

Documento informatico con firma avanzata, qualificata e digitale

- Art. 21, 2° comma del CAD: efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 c.c.)

Documento informatico con firma qualificata e digitale

- L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria
- Idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta per gli atti di cui all'art. 1350, 1° comma, n. da 1 a 12 del codice civile
- non è sufficiente la sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata

Documento informatico con firma elettronica avanzata

- Non è prevista la prova contraria del mancato utilizzo del dispositivo di firma per la firma elettronica avanzata
- Idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta solo nei casi di cui all'art. 1350, 1° comma, n. 13 del codice civile

Il potere di autentica del
difensore

Quadro normativo sul PCT (1/2)

- D.m. 21 febbraio 2011, n. 44, “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”
- D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misura per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221
- Provvedimento 16 aprile 2014, “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44”, modificato dal decreto direttoriale del Ministero di Giustizia del 28 dicembre 2015

Quadro normativo sul PCT (2/2)

- D.I. 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114
- D.I. 27 giugno 2015, n. 83, “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132

Il potere di autentica del difensore (1/2)

- Art. 52 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 introduce comma 9-*bis* all'art. 16-*bis* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
 - le copie informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità del difensore, equivalgono all'originale (anche se prive della firma digitale del cancelliere)

Il potere di autentica del difensore (2/2)

- Potere generalizzato di autentica delle copie estratte dal fascicolo informatico in capo ai difensori e agli ausiliari del giudice
 - ora i difensori hanno il potere di:
 - estrarre con modalità telematiche copie e duplicati informatici degli atti e dei provvedimenti del fascicolo informatico
 - attestare la conformità degli stessi all'originale

Le modalità di attestazione della conformità (1/3)

- Art. 16-*undecies* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
 - copia analogica: l'attestazione è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato ma congiunto materialmente alla medesima
 - copia informatica: l'attestazione è apposta nel medesimo documento informatico o in un documento informatico separato
 - se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione

Le modalità di attestazione della conformità (2/3)

- Art. 19-ter del provvedimento del 16 aprile 2014, così come introdotto dal decreto 28 dicembre 2015
 - l'attestazione della conformità di una copia informatica è inserita in un documento informatico pdf corredato da una sintetica descrizione del documento e dal nome del file
 - tale documento informatico pdf è sottoscritto dal soggetto che attesta la conformità con firma digitale o firma elettronica qualificata

Le modalità di attestazione della conformità (3/3)

- se la copia informatica è destinata ad essere depositata, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella busta telematica

Notificazione via PEC (1/2)

- Art. 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53
 - la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi
 - se l'atto da notificare non consiste in un documento informatico, il difensore deve estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16-*undecies*, 1° comma del d.l. 179/2012

Notificazione via PEC (2/2)

- Art. 18 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 recante le modalità di notificazione per via telematica eseguite dai difensori
 - i documenti informatici o copie informatiche devono essere allegati al messaggio di PEC privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti
 - la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di PEC mediante il quale l'atto è notificato

I primi orientamenti della giurisprudenza (1/2)

- G.O.T. di Lecce, ordinanza del 16 marzo 2016
 - insufficienza della notifica via PEC ai fini di prova della effettiva lettura del messaggio da parte del destinatario
 - obbligo di dotazione di casella PEC, ma non di *software* idonei alla lettura degli atti inviati con firma digitale
 - non vi è prova che il destinatario abbia preso visione dell'atto

I primi orientamenti della giurisprudenza (2/2)

- Consiglio di Stato, sentenza n. 189 del 20 gennaio 2016
 - la notifica via PEC non è utilizzabile nel processo amministrativo ex art. 16-*quater*, comma 3-*bis* del d.l. 179/2012, da cui consegue che
 - l'invalidità della notifica effettuata a mezzo PEC non può essere sanata dalla successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della stessa

fine

SLF

www.studiolegalefinocchiaro.it
www.blogstudiolegalefinocchiaro.it